



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [2003] Elettrodotto 380 kV in doppia terna
'Chiaromonte Gulfi – Ciminna' ed opere connesse –
Decreto VIA n. 104 del 11/04/2016

Procedimento Verifica di ottemperanza: prescrizioni n. A.1.a, A.1.b,
A.1.c, A.1.d, e A.2

ID Fascicolo 3675

Proponente Terna Rete Italia S.p.A.

Elenco allegati Parere CTVIA n. 2546 del 10/11/2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 16/11/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 16/11/2017

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.Lgs. 104/2017 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI in particolare gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerenti alle attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che, in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DEC-DVA-2016-104 del 27/04/2016, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo all’ “*Elettrodotto 380 kV in doppia terna ‘Chiaramonte Gulfi – Ciminna’ ed opere connesse*”, presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.A.;

VISTE in particolare le prescrizioni n. A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, e A.2, che recitano:

Prescrizione A.1

Con riferimento al calcolo delle DPA e della verifica dei valori di induzione magnetica, prima della chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria presso il Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE):

- a) *sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente, il recettore R78, attualmente inserito tra le Strutture di categoria 2 non appare coerente con la descrizione di tali strutture e, pertanto, a meno di ulteriori approfondimenti che dimostrino con certezza la non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere, il Proponente dovrà effettuare il calcolo dell’induzione magnetica anche per tale recettore;*
- b) *sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente i recettori R73 e R49 non sono di semplice categorizzazione sulla base dei criteri identificati dal Proponente e, pertanto, il medesimo dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d’uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003;*
- c) *sulla base della documentazione fotografica prodotta dal Proponente i recettori R73 e R49 non per quanto riguarda i recettori C3, C4, R28 ed R22, la documentazione fotografica prodotta dal Proponente non consente di trarre conclusioni in merito alla categoria di strutture di cui trattasi e, pertanto, il Proponente dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d’uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003;*

d) *per quanto riguarda il fabbricato tra i sostegni D18 e D19 di cui alle osservazioni prot. DVA-2014-31964 del 06/10/2014, il Proponente dovrà effettuare un ulteriore approfondimento in merito alla effettiva destinazione d'uso e alla certezza di non permanenza di persone per un tempo superiore alle 4 ore giornaliere e, nel caso in cui fosse necessaria, dovrà effettuare la verifica dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003”.*

Prescrizione A) 2

“Relativamente all'osservazione di cui alla nota prot. DVA-2015-13237 del 18/05/2015 dell'Azienda Agricola La Greca Cammarata, il Proponente dovrà valutare una ottimizzazione del posizionamento del sostegno n. 319 che determini minor sacrificio alle proprietà interessate nello spirito dell'art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, purché non si interessino fondi di altri proprietari e che si resti all'interno della fascia di fattibilità e ove esista una soluzione tecnicamente percorribile che non comporti impatti ambientali ulteriori rispetto a quelli valutati con il presente parere. Tale modifica dovrebbe essere sottoposta al MATTM per le proprie valutazioni e considerazioni”.

VISTA la nota prot. TE/A2017/00011871 del 25 luglio 2017, acquisita agli atti con prot. 17996/DVA del 31 luglio 2017, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra citate;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la nota n. 18158/DVA del 1 agosto 2017 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2546 del 10 novembre 2017, costituito da n. 9 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

l'ottemperanza alle prescrizioni n. A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, e A.2 del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2016-104 del 27 aprile 2016, relativo all'“Elettrodotto 380 kV in doppia terna ‘Chiamonte Gulfi – Ciminna’ ed opere connesse”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)